



# COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Registro Area	Data
N. 80	05-12-2023

## Area 1^ - Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 900 del 05-12-2023

<b>OGGETTO:</b>	<b>Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023 (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022).</b>
-----------------	---

### IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto n. 21 del 17/10/2023 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 12/09/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 19/09/2023, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2024, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;

- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:

o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;

o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto l'art. 8, c. 4, CCNL 16 novembre 2022 che dispone:

“4. Al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale, di cui al comma 1, ultimo periodo, va avviata entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione. Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).”

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l’art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l’importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell’anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell’anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell’anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2023 e che lo stesso ammonta ad € 90.612,00 – fondo posizioni organizzative 49.061,71 – fondo straordinario 1.806,00;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: “Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.

Preso atto di quanto disposto dall’art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 in relazione alle modalità di determinazione del tetto massimo di spesa per assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 20 aprile 2020, come stabilito dal D.M. 17 marzo 2020;

Rilevato inoltre che l’art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 dispone, tra l’altro: “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”

Vista a tal proposito la nota della Ragioneria generale dello Stato del 1° settembre 2020 ad oggetto: “Istruzioni circa le modalità per calcolare l’adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce delle indicazioni dell’art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019”;

Preso atto che la costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2023 fa proprie le determinazioni della RGS in relazione alla quantificazione del limite di spesa in rapporto alle variazioni effettive intervenute nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato tra l’esercizio 2018 e l’esercizio 2023;

Dato atto che:

- nel corso dell’anno 2022 sono cessati n. 2 unità di personale che permettono l’incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d’anzianità per € 1.236.69;

- nel corso dell'anno 2023 sono cessate n. 3 unità di personale che hanno permesso di incrementare la parte variabile del fondo per retribuzione d'anzianità per € 267,89;

- Per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, comma 557 – spesa media triennio 2011/2013 -della L. n. 296/2006 che ammonta ad € 1.689.920,32;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2023, per l'ammontare complessivo pari ad € 128.834,66 così come da prospetto "Fondo del salario accessorio del comparto - anno 2023", allegato al presente atto (ALL. A);

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

## DETERMINA

1) Di costituire, ai sensi degli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 così come da ALL. A;

2) Di prendere atto che è stato rispettato il tetto di riferimento del salario accessorio 2016 che ammonta ad € 90.612,00, del fondo posizioni organizzative di € 49.061,71 e del fondo straordinario di € 1.806,00

3) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2023 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2023 trova copertura nel capitolo 21631 art. 1 e nei capitoli 10210; 10751; 10810; 10822; 11100; 12610; 17560; 17580; 50050 del bilancio esercizio finanziario 2023-2025 Miss. 1 Pr. 1 PCI 1.1.1.1.;

5) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per il lavoro straordinario per l'anno 2023 trova copertura nel capitolo 11401;

6) Di attestare che il costo relativo agli incentivi tecnici è inserito nel quadro economico di ciascuna opera e pertanto il relativo finanziamento trova copertura in ciascun capitolo di bilancio al quale l'opera si riferisce.

---

Determinazione Area 1^ - Amministrativa n.80 reg. gen. n.900 del 05-12-2023 Comune di Chiusa Sclafani

*Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi dell'art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.*

- 7) Si attesta il rispetto del limite imposto dall'art. 1, comma 557 – spesa media triennio 2011/2013 -della L. n. 296/2006 che ammonta ad € 1.689.920,32;;
- 8) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023/2025, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2023, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile.
- 9) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV).
- 10) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 11) Di dare atto, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegata alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 12) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;
- 13) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 14) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
  - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo.

## **Il Responsabile del Procedimento**

*Placido Leone*

*(Sottoscritto con Firma Elettronica)*

## **IL Responsabile dell'Area**

Vista la superiore proposta di determinazione

### **D E T E R M I N A**

- 1) Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 recepita dalla L.R. 10/91 e s.m.i.;
- 2) Di approvare la superiore proposta;

## **IL Responsabile dell'Area**

*Placido Leone*

*(Sottoscritto con Firma Digitale)*

**ALLEGATO "A"**  
**FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023**  
**COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI**

FONTE	DESCRIZIONE	Valore
<b>RISORSE STABILI</b>		
<i>Soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 1: <b>Importo unico consolidato anno 2017</b>	86.671,00
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.c): <b>Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente</b>	1.236,69
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.d): <b>Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001</b>	
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.e): <b>Incremento per processi associativi e delega di funzioni con trasferimento di personale</b>	
Art. 79 comma 1 lett. c)	<b>Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione organica</b>	-
<i>Non soggette ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.a): <b>Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015</b>	5.158,40
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.b): <b>Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018</b>	1.450,60
Art. 79 comma 1 lett. a)	Risorse di cui all'art. 67, comma 2 lett.g): <b>Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario</b>	
Art. 79 comma 1 lett. b)	<b>Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2023</b>	4.901,00
Art. 79 comma 1 lett. d)	<b>Differenziale PEO personale in servizio alla data del 1/1/2021</b>	3.635,91
Art. 79 comma 1-bis	<b>Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a carico bilancio (dip. B3 e D3 al 1/4/2023)</b>	211,17
	<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>103.264,77</b>
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	<b>87.907,69</b>
<b>INCREMENTI VARIABILI</b>		
<i>Soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.d): <b>Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno</b>	267,89
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.f): <b>Rimborso spese notificazione atti dell'amm.ne finanziaria</b>	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.j): <b>Incremento per obiettivi del Piano performance</b>	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.k): <b>Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di delega di funzioni</b>	
Art. 79 comma 2 lett. b)	<b>Incremento max 1,2% monte salari 1997</b>	-
Art. 79 comma 2 lett. c)	<b>Risorse derivanti da scelte organizzative, gestionali e retributive</b>	
<i>Non soggetti ai limiti art. 23 comma 2 DLgs 75/2017</i>		
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.a): <b>Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi</b>	-
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.b): <b>Piani di razionalizzazione</b>	
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): <b>Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche)</b>	15.000,00
Art 79 comma 2 lett. A)	Risorse di cui all'art. 67, comma 3 lett.c): <b>Risorse da specifiche disposizioni di legge (ISTAT)</b>	500,00
Art. 79 comma 1 lett. b)	<b>Incremento € 84,50 per ogni dip. In servizio al 31/12/2018 - anno 2021 (se non inserito nel fondo 2022) e 2022</b>	9.802,00
Art. 79 comma 2 lett. d)	<b>Residui anno precedente lavoro straordinario</b>	
D.L n. 135/2018 art. 11 bis comma 2	<b>incremento fondo p.o. attraverso rinuncia a spazi assunzionali</b>	
Art. 79 comma 3	<b>Incremento 0,22% monte salari 2018</b>	
	<b>TOTALE INCREMENTI VARIABILI</b>	<b>25.569,89</b>
	<i>Di cui soggette a limiti</i>	<b>267,89</b>
	<b>TOTALE FONDO 2023</b>	<b>128.834,66</b>
	<b>Di cui assoggettati a limite 2016</b>	<b>88.175,58</b>
	<i>Riduzione per superamento limite 2016</i>	-
	<b>FONDO 2023 DA APPROVARE</b>	<b>128.834,66</b>
<b>UTILIZZO RISORSE STABILI</b>		
Art. 80 c. 1 CCNL 2022	<b>ART. 14 CCNL 2022 - progressioni economiche orizzontali</b>	
Art. 80 c. 1 CCNL 2022	<b>Art. 33 c. 4 lett. b) e c) CCNL 22.01.2004 Indennità di comparto</b>	18.680,79
Art. 80 c. 1 CCNL 2022	<b>Art. 78 c. 3 lett. b) CCNL 2022 - Differenziale stipendiale storico riassorbibile</b>	31.222,41
	<b>TOTALE RISORSE STABILI UTILIZZATE</b>	<b>49.903,20</b>
	<b>FONDO 2023 DA CONTRATTAZIONE</b>	<b>63.431,46</b>
<b>RISORSE CHE NON TRANSITANO NEL FONDO</b>		
	<i>FONDO LAVORO STRAORDINARIO (ART. 14 CCNL 01.04.1999)</i>	1.806,00
	<i>FONDO POSIZIONI E RISULTATO ELEVATE QUALIFICAZIONI</i>	49.061,71
	<i>D.L n. 135/2018 art. 11 bis comma 2 incremento fondo p.o. attraverso rinuncia a spazi assunzionali</i>	

Fondo accessorio 2023		
Fonti di finanziamento soggette al limite		
a)	risorse stabili	87.907,69
b)	risorse variabili	267,89
Totale risorse soggette al limite		88.175,58
Incremento risorse stabili non soggette al limite		15.357,08
Incremento risorse variabili non soggette al limite		9.802,00
totale increm. Fondo da imputare in bilancio		25.159,08
altre fonti variabili non soggette al limite(spese tecniche ed ISTAT)		15.500,00
TOTALE FONDO 2023		128.834,66
UTILIZZO RISORSE STABILI		
PROGRESSIONI-IND. COMPARTO		49.903,20
DISPONIBILTA' FONDO		78.931,46
FONDO SOGGETTO A CONTRATTAZIONE		63.431,46
Fondo lavoro straordinario		1.806,00
Fondo posizioni Elevate Qualificazioni		49.061,71

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**  
**COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2023**  
**REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/01**  
**(Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n. 25,**  
**nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)**

**Premessa**

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "*Schema standard di relazione tecnico-finanziaria*" e lo "*Schema standard di relazione illustrativa*" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate della Regione per l'anno 2020 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D. Lgs.165/01, sul sito istituzionale dell'ente.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Il d.lgs.75/2017 ha innovato, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate e precisamente:
  - Ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
  - Il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art.15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
- Il d.l. n.34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto la conversione del salario pro capite del fondo integrativo 2018 rispetto al personale presente al 31/12/2018, con possibilità di aumento in ragione dell'incremento medio del personale senza che la citata maggiorazione possa incidere nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL 2019-2021 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo; i punti fondamentali del nuovo contratto sono stati i seguenti:

## **Le indicazioni della legge di bilancio 2022 e del contratto 2019-2021**

La legge di bilancio per il 2022 (commi 604 e 612 della legge 234/2021), ha fatto seguito a quanto definito sia dal citato Patto per l'Innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, sia dall'art. 3 del d.l. 80/2021 (legge 113/2021), di modifica dell'art. 52, co.1-bis, del d.lgs. 165/2001, con cui sono stati indicati i requisiti minimi di base dei nuovi sistemi di classificazione professionale, le procedure per le progressioni tra le aree, nonché la possibilità di superare i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio.

Nell'ambito delle risorse complessive previste e delle risorse occorrenti per il rinnovo del comparto Funzioni Locali sulla base della quantificazione effettuata dai Comitato di settore, le risorse complessive previste sono state destinate all'incremento degli stipendi tabellari, al conglobamento nello stipendio tabellare dell'elemento perequativo, all'attribuzione di un valore tabellare iniziale più elevato per l'Area degli operatori, all'incremento del Fondo risorse decentrate, agli effetti indiretti del conglobamento dell'elemento perequativo nella voce stipendio, nonché alla copertura degli oneri derivanti dalle assenze per malattia e congedi parentali.

Gli incrementi sugli stipendi tabellari (art. 76, commi 1 e 2) sono previsti in tre tranches per i tre anni, ognuna con decorrenza dal primo giorno dell'anno e sono comprensivi della "indennità di vacanza contrattuale" (IVC), erogata in applicazione dell'art. 47-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. Nello stipendio è, altresì, conglobato l'elemento perequativo (art. 76, comma 3), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'accordo.

In raccordo con il nuovo sistema di classificazione, che sarà operativo dal 01/04/2023, il contratto delle Funzioni Locali 2019-2021 introduce un nuovo elemento nella struttura della retribuzione del personale del comparto, denominato "differenziale stipendiale" (art. 78, comma 3), legato alla carriera economica individuale, destinato ad incrementarsi nel tempo (in numero massimo e predefinito) e che, in sede di prima applicazione, sarà costituito da un assegno "ad personam" finalizzato a riconoscere il differenziale retributivo stipendiale spettante al personale in servizio alla data del passaggio dal vecchio al nuovo sistema di classificazione. Il valore da riconoscere a titolo di differenziale economico di professionalità in prima applicazione corrisponde al valore complessivo delle posizioni economiche maturate prima della data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Tra le finalizzazioni contrattuali vi sono quelle legate all'incremento del "Fondo risorse decentrate" (art. 79, comma 1 lett. b), definito in misura pari a 84,50 euro su base annua ed in misura proporzionalmente più contenuta; la copertura dei costi connessi ai seguenti istituti: 1) effetti del conglobamento dell'elemento perequativo sul trattamento economico in caso di malattia, in ragione del fatto che sulle giornate di assenza non verranno più applicate le trattenute relative ai trattamenti economici accessori; 2) applicazione dell'art. 48, comma 11, che ha ridotto da 15 a 10 giorni il periodo di malattia durante il quale non compete il trattamento accessorio, con particolare riferimento a quello fisso e ricorrente; 3) ampliamento del

perimetro di applicazione della disciplina sulle patologie gravi richiedenti terapie salvavita (art. 50, commi 1 e 3); 4) maggiori trattamenti retributivi derivanti dalla clausola dei parti plurimi.

E' stata, inoltre, prevista la facoltà di inserire, dal 2022, un incremento ulteriore della parte variabile del Fondo risorse decentrate (art. 79, comma 3), pari ad un massimo dello 0,22 per cento del monte salari 2018, oltre poter finanziare le progressioni tra le aree in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale (art. 13, comma 8), con risorse pari ad un massimo dello 0,55% del monte salari 2018.

Infine, in merito ad altri istituti economici definiti dal contratto, vi rientrano la copertura assicurativa e il patrocinio legale, rispettivamente previsti dagli artt. 58 e 59.

### **Le nuove risorse fisse**

In merito alla parte stabile dovranno essere inserite le seguenti risorse economiche:

a) risorse del CCNL 2016-2018 di cui all'art. 67, comma 1 (importo consolidato relativo all'anno 2017, certificate dai revisori dei conti) e comma 2, lettera a) (euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 2016-2018 in servizio alla data del 31.12.2015), lettera b) (differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data); lettera c) (retribuzioni individuali di anzianità e assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nell'anno precedente, compresa la quota di tredicesima mensilità; lettera d) (eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); lettera e) (trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni); lettera f) (riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza); lettera g) (stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario);

b) Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; Il personale del comparto in servizio, al 31/12/2018, risultava pari a n. 58 unità.

c) incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

Ai sensi dell'art.79, comma 1-bis del CCNL 2019-2021 alla data del 01/04/2023 confluiscono nell'importo consolidato le risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 destinato al pagamento dei profili professionali assunzioni in B3 e D3.

## **Le risorse variabili**

Le risorse variabili sono state suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017 e le risorse escluse. In merito alle componenti escluse dal fondo, possono essere confermate anche per l'anno 2023 le esclusioni dai limiti del salario accessorio indicate sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, nonché quelle stabilite per gli incentivi tecnici, e gli incentivi tributari inseriti al comma 1091 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019. Le risorse escluse sono, pertanto, le seguenti:

- a) compensi agli avvocati civili sia per le cause vinte sia per compensi riversati da terzi sia in caso di spese compensate;
- b) gli incentivi tecnici disciplinati dall'art.113 del d.lgs.50/2016, nonché gli incentivi da condono edilizio;
- c) i piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art.16, comma 4, d.l.98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate);

Sul punto la Corte di conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione 12/09/2017 n.136, ha precisato che gli stessi potranno essere considerati esclusi dal limite del salario accessorio qualora:

- 1) Gli eventuali risparmi conseguiti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, si tramutino in specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n.34/2016 della Sezione delle Autonomie);
- f) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente discendenti da risparmi della componente fissa;
- g) economie dei fondi straordinari non distribuiti nell'anno precedente.

Pertanto, nella parte variabile dovranno essere inserite le seguenti risorse, variabili di anno in anno:

- a) Risorse di cui al comma 3 dell'art.67 CCNL 2016-2018 lettera a) (risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997); lettera b) (quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); lettera c) (risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale); lettera d) (importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA del personale cessato nell'anno); lettera f) (quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria da destinare ai messi notificatori); lettera; lettera g) (oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito);
- b) Un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997 ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;

d) Somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario.

Ai sensi dell'art.79 comma 3, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, e quelle di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative), di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018

#### **Incremento delle risorse**

Il d.l. 34/2019, nonché il DM 17 marzo 2020, ha previsto la possibilità di incrementare il fondo decentrato nell'ipotesi in cui il numero dei dipendenti a tempo indeterminato dovesse essere superiore a quello rilevato al 31/12/2018. Il citato incremento, da considerare fuori dai limiti dell'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017, è pari all'incremento del personale a tempo indeterminato registrato moltiplicato per il valore medio procapite del fondo del 2018 rispetto al personale censito alla data del 31/12/2018. Il personale risulta inferiore a quello rilevato al 31/12/2018, tuttavia, il fondo non si riduce e il limite resta quello del valore dell'anno 2016.

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

### **III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa**

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti. Si fa presente che è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2023 in complessivi € 128.834,66 di cui € 15.500,00 per quote incentivi per funzioni tecniche ed ISTAT.

#### **III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

##### **- Risorse storiche consolidate**

**Importo unico consolidato anno 2017: € 86.671,00**

L'importo previsto per l'anno 2023 per la retribuzione di posizione e di risultato, al netto degli oneri riflessi, ammonta complessivamente ad € 49.061,71, importo corrispondente a quanto destinato nel 2017 alle posizioni organizzative e trova il suo stanziamento nei seguenti capitoli relativi alla spesa di personale dei diversi settori in cui è organizzato l'ente: Cap. 10210; 10751; 10810; 10822; 11100; 12610; 17560; 17580.

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi":

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ 86.671,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 86.671,00</b>

- **Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.**

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018 e quelli previsti dal CCNL 2019-2021 sono i seguenti:

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) – a valere nel fondo dell'anno 2019 e successivi-N.62 Unità	€ 5.158,40
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) – parte rivalutata per l'anno 2019 e successivi	€ 1.450,60
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO – (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€ 1.236,69
RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DELL'ART.2, CO.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	€ _____
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE – (ART.67, COMMA 2 LETT.F) – solo per le Regioni	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO – (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ _____
INCREMENTO RINNOVO CONTRATTO 2019-2021 (Art.79, co. 1 lett. b) pari a 84,50 euro per ciascun dipendente presente alla data del 31/12/2018 (con calcolo del personale part-time in modo pieno) Personale n. 58	€ 4.901,00
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO CCNL 2019-2021 (ART.79, CO. 1 LETT.d)	€ 3.635,91
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA – (ART.79 co. 1 lett.c)	€ _____
<b>DAL 01/04/2023 – DIFFERENZIALI STIPENDIALI CAT. B3 E D3 (Art. 79 co. 1-bis CCNL 2019-2021)</b>	€ 211,17
<b>AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO – Art.33, comma 2, d.l. 34/2019</b>	€ _____
<b>TOTALE</b>	<b>€ 16.593,77_</b>

E' stato inserito il valore di aumento del salario accessorio in coerenza con il rapporto pro capite del salario accessorio dell'anno 2018, tenuto conto della media del personale presente rispetto al 31/12/2018 che è pari a 42,18, fermo restando che il personale medio presente nell'anno 2023 pari ad 40,32 risulta essere inferiore a quello censito al 31/12/2018 si applica il limite di cui all'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017.

### **III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili**

Ai sensi dell'art.79, co. 2, del CCNL 2019-2021 si precisa che il Fondo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D. Lgs.75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

#### **Risorse variabili soggette ai limiti**

<i>SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE – (ART.67, C.3, LETT.c) CCNL 2016-2018</i> <i>Art. 59 comma 1 – lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni in caso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01(spese compensate)</i>	€ _____
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. – (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. a), CCNL 2016-2018) – rese in via ordinaria</i>	€ _____
<i>FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.3, LETT.d)</i>	€ 267,89
<i>INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.79, co. 2, lett. b)</i>	€ _____
<i>MESSI NOTIFICATORI – (Art.67, C.3, lett. f) CCNL 20116-2018; ART. 54, CCNL 14.9.2000)</i>	€ _____
<i>AUMENTO PER SCELTE ORGANIZZATIVE E INCENTIVI CDS (Art.79, co.2 lett. c)</i>	€ _____
<i>QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.k) CCNL 2016-2018)</i>	€ _____
<i>RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA – (Art.67, co. 3, lett. b)</i>	€ _____
<b>TOTALE</b>	<b>€ 267,89</b>

#### **Risorse variabili non soggette ai limiti**

<i>ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE – (Art. 80, co. 1, ultimo periodo)</i>	€ _____
<i>ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE – (Art.79, co. 2, lett. d)</i>	€ _____
<i>QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE – ( d.l. semplificazioni) e condoni edilizi</i>	€ 15.000,00
<i>QUOTA MAX 0,22% MONTE SALARI 2018 (Art.79, co. 3 CCNL 2019-2021)</i>	€ _____
<i>SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati</i>	€ 500,00

Incentivi tributari – Art.1, comma 1091, legge n.145/2018 in caso di rispetto dell'approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione e conto consuntivo approvati nei termini)	€ _____
INCREMENTO RINNOVO CONTRATTO 2019-2021 (Art.79, co. 1 lett. b) pari a 84,50 euro per ciascun dipendente presente alla data del 31/12/2018 (con calcolo del personale part-time in modo pieno) ANNO 2021-2022 - Personale n. 58	€ 9.802,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 25.302,00</b>

### **III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo**

In questa sezione sono elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

### **III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad **€ 103.264,77** ottenuto dalla somma dei valori seguenti: € 86.671,00 + € 16.593,77;
- Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi **€ 25.569,89** ottenuto dai valori delle risorse soggette ai limiti per € 267,89 e non soggette a limitazioni per € 25.302,00;
- b) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 128.834,66, che dedotte le somme quali incentivi funzioni tecniche per € 15.000,00, ISTAT per € 500,00, le risorse utilizzate quale indennità di comparto per € 18.680,79 e progressioni erogate nell'anno in corso pari ad € 31.222,41 comportano risorse iscritte nel bilancio 2023 pari ad **€ 63.431,46**.

### **III.1.5 - Sezione V - Risorse allocate all'esterno del Fondo**

Le risorse che non transitano dal fondo sono costituite dal fondo posizioni e risultato elevate qualificazioni per € 49.061,71 e dal fondo lavoro straordinario per € 1.806,00.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA  
DOTT. LEONE PLACIDO